




Circ.CNI n. 586/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 02/07/2020 U-rsp/4697/2020



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Circolare CNI n. 565 - Formazione Universitaria degli Ingegneri - Iniziative.

Cari Presidenti,

in relazione alla circolare in oggetto, è opportuno fornire alcuni chiarimenti e proseguire nell'informativa sulle ulteriori attività.

Il CNI, unitamente alle rappresentanze territoriali, sin dalla promulgazione del D.P.R. 328/2001, è sempre stato contrario alla introduzione della Sezione B, riservata ai laureati triennali "Ingegneri Iunior", all'interno dell'Albo degli Ingegneri.

Infatti, avverso tale scelta, promosse ricorso per via giurisdizionale, risultando purtroppo soccombente sia in sede di Tar Lazio con la sentenza della Sezione I n. 1791/2003, sia in sede di Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione Quarta n. 1473/2009.

Il ricorso, fondato però prevalentemente su motivazioni di carattere formale (mancata attiva partecipazione del CNI all'iter del D.P.R. 328/01), fu rigettato dal giudice prime cure e dal Consiglio di Stato, nonostante quest'ultimo organismo, in sede di espressione del parere di rito sul provvedimento del 2001, avesse fatto trapelare le proprie perplessità sulla opportunità di attribuire il titolo di Ingegnere Iunior al laureato triennale.

Sta di fatto che i percorsi formativi per le lauree di ingegneria triennale, che hanno fornito un contributo poco significativo di iscritti alla sezione B dell'Albo, rappresentando una percentuale di poco superiore al 4% del totale, condizionano fortemente la formazione dei laureati quinquennali, per le note difficoltà di dare quella completa conoscenza delle materie scientifiche di base che da sempre costituiscono il fiore all'occhiello dell'Ingegnere italiano facendolo eccellere in sede comunitaria e non solo.

Ulteriori criticità sono state poi causate dell'introduzione, nel 2016, delle lauree triennali professionalizzanti e dalla necessità di recepire le Direttive Europee 2005/36/UE e 2013/55/UE, in base alle quali il riconoscimento professionale effettuato dalle autorità competenti di uno Stato Membro va fatto a partire dal Livello "corrispondente ad un ciclo di studi universitari di durata di tre anni"; il che comporta la definizione di termini, oltre i quali i tecnici diplomati, per la iscrizione ai propri collegi professionali, debbono dotarsi di una laurea triennale.

Questa situazione e l'avvicinarsi dei termini indicati, nonché la mancanza di definizione dei ruoli e dei processi formativi da parte del Ministero, nonostante gli incontri e le proposte trasmesse, ha indotto il CNI a riprendere le iniziative assunte al fine di differenziare nettamente il percorso finalizzato al conseguimento della laurea magistrale da quello della laurea triennale.

La convinzione che la ripresa del nostro paese, dopo la gravissima pandemia che lo ha colpito, necessiti dell'impegno e di un'altissima qualificazione da parte della nostra categoria, e la necessità dei periti e geometri di dotarsi di laurea triennale per iscriversi ai propri collegi professionali, unita alla urgenza di impedire che i soggetti dotati di laurea professionalizzante (conseguita a valle di una formazione teorica di poco più di tre semestri e di uno stage aziendale di oltre due semestri) possano proseguire gli studi fino a raggiungere, attraverso il conseguimento di una laurea triennale, addirittura la laurea magistrale, hanno spinto il Consiglio Nazionale a chiedere l'inserimento, nel decreto "Rilancio", ancora in discussione nelle aule parlamentari, di un emendamento al D.P.R 328/01. Esso prevede di non rendere più possibile, a parte gli attuali studenti, l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, che sarà destinata, quindi, ad esaurimento, con il rimando ad apposita regolamentazione dell'upgrade volontario alla Sezione A da parte degli attuali iscritti alla sezione B.

Tale emendamento, che non è stato approvato per incongruenza del contenuto con il tema del decreto, e quindi rinviato a successivo provvedimento, prevede anche l'affidamento al Ministero dell'Università, d'intesa con il Consiglio Nazionale Ingegneri, il CUN ed i Dipartimenti d'ingegneria, di definire nuove regole per un processo unitario di formazione della laurea magistrale in ingegneria, come auspicato da anni.

È appena il caso di precisare che tale progetto, discusso in numerosi incontri, riunioni e convegni, appare condiviso, oltre che dalla rappresentanza dei colleghi della sezione "B" anche dalle professioni di geometra e perito, che potranno essere destinatarie dei "nuovi" laureati triennali, ivi compresi quelli derivanti dalle lauree professionalizzanti abilitanti previste dal Decreto del MIUR n. 987 del 12/12/2016.

Tali lauree, peraltro, sono in attesa, come detto, di provvedimenti attuativi, che ne chiariscano gli ambiti e le specificità.

Nel frattempo, però, l'attuale indeterminatezza normativa, in proposito, ha indotto alcune università ad assicurare agli studenti dei corsi delle lauree professionalizzanti la possibilità dell'iscrizione all'Albo B degli ingegneri, che è in evidente contrasto con la politica della nostra categoria.

Era, e lo è ancora di più oggi, quindi, assolutamente necessario che si intervenga per far chiarezza su questi temi, definendo i nuovi percorsi per la laurea magistrale, secondo le regole auspicate.

Per questo, il CNI ha, con la nota allegata alla circolare in oggetto, sollecitato l'avvio di un urgente confronto con il Ministero competente per la partecipazione di altri soggetti interessati.

Il documento allegato alla nota, riassuntivo delle idee scaturite da un gruppo di lavoro con la cospicua presenza dei docenti universitari e della Conferenza per l'Ingegneria, ha lo scopo di evidenziare la sostanziale condivisione del mondo accademico consultato, utile per sollecitare il confronto con il Ministero.

È evidente che la proposta, pur non dettagliata, di modifica dei percorsi formativi, dovrà essere declinata nello specifico, secondo le esigenze della nostra professione e delle sue variegate forme e applicazioni, con il determinante ausilio delle rappresentanze territoriali, per ciascuna delle realtà professionali, anche con possibile riguardo alle situazioni locali.

In questo obbiettivo, saranno utili tutte le proposte e le idee che perverranno dagli Ordini Territoriali, dalle Federazioni ma anche dalle tante associazioni di iscritti, in modo da individuare i vari percorsi, che, in collaborazione e confronto con il CNI, consentiranno di raccordare al meglio la formazione e qualificazione necessaria per avere le figure di ingegnere che, pur avendo un'ampia cultura tecnico-scientifica di base, possano essere la migliore risposta possibile alle esigenze della categoria e del ruolo sociale e produttivo.

L'esame di abilitazione, organizzato dagli Ordini professionali di concerto con le Università e rappresentanti del mondo produttivo, è infine elemento determinante ed irrinunciabile, unitamente all'iscrizione all'Albo, per l'acquisizione del diritto di fregiarsi del titolo di Ingegnere.

In analogia con quanto avviene per altre professioni - avvocati - garanti della tutela giudiziaria dei cittadini (L. 247/2012) - medici - garanti della salute dei cittadini (L. 3/2018), anche per l'espletamento della professione di Ingegnere, garante della sicurezza dei cittadini, in qualsiasi forma la si svolga (libero professionista o dipendente pubblico e/o privato), è infatti indispensabile che venga sancito l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale al fine di assicurare, nell'esercizio delle proprie prestazioni la piena indipendenza ed autonomia di giudizio, il rispetto delle norme deontologiche e l'aggiornamento professionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE Ing. Armando Zambrano